



Comune di  
Osasio

**“REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL COMMERCIO SU  
AREE PUBBLICHE”**

---

Approvato con deliberazione  
C.C. n. 32 del 29/11/2011

In vigore dal 29/11/2011

## SOMMARIO:

Capo I Disposizioni generali.....	3
Art. 1 Definizioni .....	3
Art. 2 Oggetto .....	3
Capo II Tipologie di mercato – istituzione e sistema autorizzatorio .....	4
Art. 3 Mercato.....	4
Art. 4 Istituzione e individuazione mercato settimanale .....	4
Art. 5 Sospensione, trasferimento temporaneo, mercati festivi .....	4
Art. 6 Orari - deroghe .....	4
Art. 7 Autorizzazioni di tipo a) .....	4
Art. 8 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a).....	5
Art.9 Autorizzazioni temporanee .....	6
Capo III .....	7
Commercio itinerante e sistema autorizzatorio .....	7
Art. 10 Commercio itinerante .....	7
Art. 11 Autorizzazioni di tipo b) .....	7
Art. 12 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo b).....	7
Capo IV.....	8
Produttori agricoli.....	8
Art. 13 Vendita diretta da parte dei produttori agricoli, singoli o associati .....	8
Capo V.....	9
Verifica – Registrazione .....	9
Art. 14 V.A.R.A. ....	9
Art. 15 Registro per le autorizzazioni .....	9
Capo VI.....	10
Posteggi e banchi. ....	10
Art. 16 Superficie e dimensione dei posteggi.....	10
Art. 17 Sistemazione dei banchi.....	10
Art. 18 Sosta dei mezzi di trasporto .....	10
Art. 19 Circolazione pedonale e veicolare.....	10
Art. 20 Disponibilità dei posteggi.....	10
Art. 21 Concessione del posteggio .....	11
Capo VII.....	12
Cessazioni e altre vicende della concessione di posteggio .....	12
Art. 22 Scadenza e rinuncia .....	12
Art. 23 Assenze - Decadenza. ....	12
Art. 24 Sostituzioni temporanee .....	13
Art. 25 Revoca.....	13
Art. 26 Criteri per variazione per migliona e scambio di posteggi.....	13
Art. 27 Subentro nel posteggio.....	13
Art. 28 La spunta ovvero assegnazione dei posteggi occasionalmente non occupati .....	14
Art. 29 Modalità di riassegnazione dei posteggi .....	15
Capo VIII.....	16
Art. 30 Uso del posteggio .....	16
Art. 31 Pulizia .....	16
Art. 32 Attrezzature di vendita.....	16
Art.33 Collocamento delle derrate.....	16
Art. 34 Pesatura e prezzi.....	16
Art. 35 Varie .....	17
Art. 36 Divieti di vendita.....	17
Art. 37 Vendita di animali destinati all'alimentazione .....	17
Art. 38 Atti dannosi agli impianti del mercato.....	17
Art. 39 Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas.....	17
Art. 40 Furti, danneggiamenti e incendi .....	18
Capo IX.....	19
Norme di salvaguardia e finali .....	19
Articolo 41 - Delegati o Commissione di Mercato. ....	19
Art.42 Vigilanza .....	19
Art. 43 Canone, tasse e tributi comunali .....	19
Articolo 44 Sanzioni.....	19
Art. 45 Entrata in vigore .....	20

## *Capo I*

### *Disposizioni generali*

#### **Art. 1 Definizioni**

1. Agli effetti del presente Regolamento, per:

- a) "D.Lgs. 114/98" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- b) "Legge regionale" la legge della Regione Piemonte 12 novembre 1999, n. 28, "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, e successive modifiche ed integrazioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, a 114";
- c) "Indirizzi Regionali" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 - 3799, "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
- d) "Criteri Regionali" la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – "Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore";
- e) "autorizzazione di tipo A)" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni,
- f) "autorizzazione di tipo B)" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante;
- g) D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 la Delibera della Giunta Regionale di modifica all'art. 11 della Legge Regionale n. 28/99 "Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica".

#### **Art. 2 Oggetto**

1. Le presenti norme fissano la pianificazione del commercio su area pubblica del Comune di Osasio, al fine di soddisfare gli interessi dei consumatori e realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della capacità di domanda e caratteristiche della popolazione residente.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

## *Capo II*

### *Tipologie di mercato – istituzione e sistema autorizzatorio*

**Art. 3 Mercato**

1. Si determinano le seguenti tipologie di "mercato":

- a) commercio in un giorno della settimana, su area pubblica (cd. mercato settimanale);
- b) commercio su autorizzazioni temporanee.

**Art. 4 Istituzione e individuazione mercato settimanale**

1. L'area del mercato settimanale è definita secondo l'allegata planimetria.

2. Lo svolgimento del mercato è così articolato:

GIORNO: mercoledì

PERIODO: tutte le settimane

ORARIO: estivo (dal 1 Aprile al 31 Ottobre): dalle ore 14.00 alle ore 19.00

invernale (dal 1 Novembre al 30 Marzo): dalle ore 14.00 alle 18.30

LUOGO: Piazza Castello

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

OFFERTA ALIMENTARE N. 7 BANCHI

OFFERTA EXTRA ALIMENTARE N. 7 BANCHI

AGRICOLTORI N. 1 BANCHI

TOTALE N. 15 BANCHI

ELENCO POSTEGGI meglio individuati nell'allegata planimetria:

N. POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI
1	<i>Non Alimentare</i>	<i>mt 7,5 X 2 = mq 15</i>
2	<i>Alimentare</i>	<i>mt. 7,5 X 2 = mq 15</i>

.....  
 .....

**Art. 5 Sospensione, trasferimento temporaneo, mercati festivi**

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Sindaco può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in tali casi eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale devono essere concordate dal Comune con le rappresentanze dei soggetti concessionari di posteggio.

3. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato settimanale dovesse coincidere con una festività infrasettimanale non inclusa nel calendario annuale delle deroghe o fra le festività del mese di dicembre, lo svolgimento del mercato ha luogo, in via ordinaria, il giorno precedente non festivo.

**Art. 6 Orari - deroghe**

1. Eventuali deroghe all'orario, per particolari esigenze, possono essere stabilite dal Sindaco.

2. In ogni caso, per i mercati sia ordinari, sia straordinari, non potrà essere prevista un'apertura dell'attività di vendita superiore alle 15 ore giornaliere.

**Art 7 Autorizzazioni di tipo a)**

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, dei D. Lgs. 114/98, il Responsabile del servizio competente rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica svolto su posteggi dati in concessione per la durata prevista dalla normativa regionale e nel numero previsto dal presente Regolamento, su

domanda dell'interessato, presentata nei modi e termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune.

2. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

3. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale di cui infra, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

4. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente, fino ad un massimo di 3 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio.

5. In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari muniti del titolo originario dell'autorizzazione, nonché delle attrezzature, del veicolo e degli strumenti fiscali del titolare. Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa di cui agli artt. 46 e seguenti del D. Lgs 445/2000, attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività posta in essere.

6. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune per l'attività di vigilanza e controllo.

7. Ai sensi del comma precedente sono considerate le seguenti forme di rapporto di lavoro:

- collaboratori familiari ( art 230 bis C.C. ),
- dipendenti (collocamento ordinario),
- lavoratore interinale ( legge 196/1997 )
- associato in partecipazione ( art. 2549-2554 del C.C. )
- tutte le altre forme previste dalla legislazione sul lavoro.

#### **Art. 8 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a)**

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al comune.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento al protocollo del comune delle domande relative all'autorizzazione di tipo a), sarà trasmessa al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una comunicazione contenente:

- a) l'ufficio competente alla gestione del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
- e) Il termine di conclusione del procedimento.

3. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato nella comunicazione di cui al comma 2, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza.

4. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento ne dispone l'archivio.

5. Nel caso di incompletezza il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dal ricevimento degli elementi mancanti.

6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Responsabile di procedimento, e solo per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

7. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 10 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione del procedimento.

8. Il Responsabile esamina le domande pervenute, verifica d'ufficio le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti e forma la graduatoria di assegnazione, pubblicata all'albo pretorio comunale.

9. A parità di condizioni, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.

10. Nel corso di un'apposita riunione alla quale sono invitati tanti richiedenti quanti sono i posteggi disponibili, in secondo la graduatoria stilata, viene effettuata la scelta del posteggio sulla base della planimetria indicante i posteggi liberi, messa a disposizione dei richiedenti.
11. Qualora un operatore non si presenti per la scelta del posteggio, lo stesso gli verrà assegnato d'ufficio, ultimata la scelta di tutti i presenti.
12. Successivamente alla scelta del posteggio verrà rilasciata l'autorizzazione e la concessione.
13. Il rilascio dell'autorizzazione azzerava automaticamente le presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione del posteggio, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse ritirare il titolo nei successivi 60 giorni, che verrà conseguentemente revocato.
14. Decorso il termine del procedimento senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

#### **Art. 9 Autorizzazioni temporanee**

1. Il Responsabile del servizio competente, in occasione di fiere, feste, o altre riunioni straordinarie di persone, può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla normativa
3. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea deve avvenire da parte di coloro che ne hanno titolo almeno tre giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
4. I partecipanti non maturano presenze per l'assegnazione delle aree né diritti per eventuali future concessioni nell'ambito della medesima manifestazione.
5. Gli organizzatori della manifestazione, regolarmente autorizzati, dovranno fornire l'elenco dei partecipanti effettivi almeno una settimana prima della data di svolgimento, per consentire agli organi di vigilanza gli opportuni controlli.
6. L'orario massimo di svolgimento di tale forma di vendita viene stabilito dalle ore 8.30 alle ore 23.00.

## *Capo III*

### *Commercio itinerante e sistema autorizzatorio*

#### **Art. 10 Commercio itinerante**

1. E' commercio itinerante quello svolto solo su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
2. Il commercio itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stabilito un divieto per la sosta a norma del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).
3. È vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione comunale.  
E' vietata la vendita con l'esposizione della merce esternamente al mezzo o a terra.
4. I commercianti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 200 m. Non è consentito sostare più volte nel medesimo punto.
6. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

#### **Art 11 Autorizzazioni di tipo b)**

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente:
  - l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'intero territorio nazionale;
  - l'esercizio dell'attività nell'ambito delle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale;
  - la vendita al domicilio del consumatore;
  - l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste;
  - la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

#### **Art. 12 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo b)**

1. L'interessato deve presentare domanda al Comune contenente:
  - i dati anagrafici completi del richiedente;
  - dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
  - dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
  - gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della domanda.
2. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
3. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
4. Il procedimento deve essere concluso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

## *Capo IV*

### *Produttori agricoli*

#### **Art. 13 Vendita diretta da parte dei produttori agricoli, singoli o associati**

1. I produttori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 440/93, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda se la vendita avviene in forma itinerante ovvero al Comune in cui si intende esercitare la vendita se questa avviene non in forma itinerante su aree pubbliche.
2. L'agricoltore di cui all'art. 28, comma 15, del D. Lgs 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente
3. Tra i prodotti contemplati sono compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivati, ricavati a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
4. Il Comune può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole, atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.
5. La concessione di posteggio rilasciata ad agricoltori per l'esercizio dell'attività a posto fisso ha la durata prevista dalla normativa regionale ed è rinnovabile alla scadenza.
6. Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
7. Non è consentito agli agricoltori occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.
8. Il computo delle assenze, ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio riferita all'autorizzazione stagionale avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco dell'anno.
9. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio.
10. Per le assegnazioni dei posteggi sarà seguita la procedura di cui al successivo articolo per quanto applicabile.
11. L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli deve avvenire nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e filiera degli alimenti.



## *Capo V*

### *Verifica – Registrazione*

#### **Art. 14 V.A.R.A.**

1. Il Comune verifica la regolarità contributiva e fiscale delle imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base dell'apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante. Per la verifica di regolarità, le imprese operanti su area pubblica devono produrre al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, la documentazione prevista dalla normativa regionale.
2. Accertata la regolarità, il Comune rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposito modello denominato V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche) che deve essere conservato dall'operatore per i controlli amministrativi sui luoghi di esercizio dell'attività.
3. Nel caso in cui il Comune riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che deve avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione.

#### **Art. 15 Registro per le autorizzazioni**

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate e predispone un'apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati di tutte le autorizzazioni e in particolare:
  - a le generalità del titolare;
  - b l'indirizzo di residenza;
  - c il tipo di autorizzazione;
  - d il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
  - e il numero del posteggio assegnato all'operatore;
  - f il codice fiscale;
  - g la partita I.V.A.
2. Detto registro riporta altresì le vicende concernenti le autorizzazioni medesime e più precisamente:
  - volturazione del titolo autorizzativo al fine del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
  - revoca del titolo autorizzativo;
  - estensione merceologica dell'autorizzazione;
  - estremi della concessione del posteggio;
  - assenze;
  - decadenza della concessione del posteggio;
  - cessazione dell'attività da parte dei soggetti interessati;
  - sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamenti;
  - rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi.
3. In caso di cancellazione o di volturazione deve essere annotata la data di cessazione dell'attività nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

## *Capo VI*

### *Posteggi e banchi.*

#### **Art. 16 Superficie e dimensione dei posteggi**

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nell'art. 4 del presente regolamento.
2. Per superficie di vendita si intende l'area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio assegnato, oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autonegozio, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Per migliorare la fruibilità della propria area, ciascun operatore è tenuto ad osservare in corrispondenza dei lati contigui, una fascia laterale di rispetto non inferiore a 25 cm. al fine da realizzare tra un banco e l'altro, un passaggio di servizio comune di almeno 50 cm. Le dimensioni dei posteggi contigui saranno comunque considerate quelle nominali.
3. Il Comune può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio alla condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi di sicurezza, e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.

#### **Art 17 Sistemazione dei banchi**

1. Al fine di permettere ai venditori concessionari di posteggio, di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 60 minuti prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite completamente sgombro di merci ed attrezzature.
2. Gli operatori devono avere installato il proprio banco o autonegozio e le attrezzature consentite nell'area assegnata entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito.
3. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato e per il quale sia stata rilasciata apposita concessione.
4. Per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori commerciali, sia titolari di posto fisso che spuntisti, debbano trattenersi sul mercato sino ad almeno un'ora prima dell'orario di chiusura delle vendite. L'operatore inadempiente sarà ritenuto assente.

#### **Art. 18 Sosta dei mezzi di trasporto**

1. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio possono essere parcheggiati all'interno del posteggio, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso; nel caso in cui lo spazio dovesse risultare insufficiente, i veicoli devono essere collocati nelle aree destinate a parcheggio pubblico, in conformità alle prescrizioni vigenti nelle aree stesse.

#### **Art. 19 Circolazione pedonale e veicolare**

1. Sono vietate la circolazione, la sosta compresa la fermata dei veicoli di qualsiasi tipologia nell'area destinata ai mercati, durante il loro svolgimento, dalle ore 12.00 alle ore 19.00, ad eccezione degli automezzi dei residenti, di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita. I velocipedi devono essere condotti esclusivamente a mano.
2. E vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi dalla installazione di banchi di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

#### **Art. 20 Disponibilità dei posteggi**

1. Il Responsabile del Servizio comunale competente, verificata la disponibilità di posteggi sull'area per l'esercizio settimanale del commercio, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni, previa procedura per migliororia.

2. Decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nei trenta giorni successivi deve essere indetto il bando.

3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:

- a) l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
- c) l'elenco dei posteggi disponibili;
- d) Il numero che li identifica;
- e) L'esatta collocazione di ciascuno;
- f) Le dimensioni e la superficie;
- g) Il settore merceologico di appartenenza;
- h) Il termine non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
- i) L'indicazione di taluno dei seguenti eventuali criteri di priorità di accoglimento:
  - maggior numero di presenze in spunta maturate dal richiedente nell'ambito dello stesso mercato; le stesse presenze sono azzerate dopo che il richiedente abbia ottenuto, utilizzandole come presupposto per il rilascio prioritario, l'autorizzazione con il posto fisso nell'ambito del mercato;
  - maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;
- l) A parità delle condizioni di cui ai punti precedenti, la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali ed, in subordine, ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo, ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi.

4. Nel facsimile di domanda di partecipazione al bando oltre ai dati anagrafici del richiedente, devono essere dichiarati:

- Il numero del posteggio richiesto (ad uno stesso soggetto non possono essere assegnati più posteggi nell'ambito di ciascuna procedura);
- Il settore o i settori merceologici;
- Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
- Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

7. Le domande pervenute al Comune oltre il termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

## **Art. 21 Concessione del posteggio**

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nel mercato è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

2. La concessione del posteggio ha la durata prevista dalla normativa regionale ed è rinnovata su domanda dell'interessato, che deve essere presentata all'ufficio competente trenta giorni prima della scadenza.

3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

## **Capo VII**

### ***Cessazioni e altre vicende della concessione di posteggio.***

#### **Art. 22 Scadenza e rinuncia**

1. La concessione di posteggio cessa:
  - alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio
  - in caso di mancata richiesta di rinnovo
  - per rinuncia del titolare, che, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, comporta l'automatica revoca dell' autorizzazione.

#### **Art. 23 Assenze - Decadenza.**

1. Il personale preposto al controllo e vigilanza rilevano le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito nel presente Regolamento.
2. Gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzino il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate per il mercato settimanale, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato e le fattispecie eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. La comunicazione d'assenza per le cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
7. Gli agricoltori a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi al competente servizio comunale.
8. Limitatamente al verificarsi di gravi avversità atmosferiche ovvero in caso di anticipazione della data di svolgimento del mercato o di cadenza dello stesso in giorno festivo infrasettimanale, le assenze dei titolari di concessioni di posteggio non verranno conteggiate ai fini della decadenza dal posteggio medesimo.
9. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza, della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.
10. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.
11. Analogamente vengono azzerate le presenze di coloro che fanno registrare nell'arco di un anno solare meno di 5 presenze su uno stesso mercato.
12. Accertato il mancato utilizzo ingiustificato del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate nel mercato settimanale, per ciascun anno solare, il Responsabile del Servizio competente provvede a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine non inferiore a 30 giorni.
13. Analoga comunicazione viene inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale — Servizio di igiene pubblica — competente per territorio.
14. I concessionari di posteggio che per il precedente anno risultano morosi per pagamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione in riferimento all'attività commerciale svolta, sono soggetti alla revoca della

concessione di posteggio previo provvedimento di sospensione di 60 giorni. Nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, l'interessato può presentare domanda di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. In tal caso si applica l'art. 21 del regolamento generale delle entrate.

15. I concessionari che non mantengono i requisiti di regolarità contributiva e fiscale di cui al comma 10 art. 8 sono soggetti alla revoca della concessione ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/07/2010 n. 20-380. Al Responsabile del Servizio competente è demandata la verifica con cadenza annuale al fine di accertare il mantenimento del requisito.

#### **Art. 24 Sostituzioni temporanee**

1. Le sostituzioni temporanee per motivi eccezionali sono consentite per un massimo di n. 3 all'anno e con delega scritta.

#### **Art. 25 Revoca**

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi disponibili in quanto non ancora assegnati, sempre che per lo stesso posto non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione di bando;
- nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esse previsti;

Il Comune si impegna, ove possibile, a tener conto delle scelte dell'operatore.

#### **Art. 26 Criteri per variazione per miglioria e scambio di posteggi**

1. Entro il 31/1, e il 31/7 di ogni anno, in caso di posteggi liberi, l'ufficio competente provvede ad emettere il bando per la miglioria. Il bando sarà comunicato a tutti gli operatori dell'area.

2. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato dovranno produrre domanda scritta al Comune entro il quindicesimo giorno dalla data di emissione del bando.

3. I criteri di priorità per la miglioria del posteggio sono i seguenti:

- maggiore anzianità maturata, dal soggetto richiedente, rilevabile dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato;
- maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;

4. Lo scambio di posteggio tra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'Ufficio incaricato, al rilascio delle nuove autorizzazioni e relative concessioni di posteggio.

5. Sia per le migliorie, sia per lo scambio posteggi l'accoglimento è subordinato alla regolarità della posizione dei concessionari in ordine ai pagamenti della COSAP e TARSU.

6. Gli spostamenti per miglioria e lo scambio consensuale di posteggio non si applicano ai posteggi riservati agli agricoltori e ai portatori di handicap.

#### **Art. 27 Subentro nel posteggio**

1. Il trasferimento dell'azienda, o del ramo d'azienda, in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, deve essere formalmente comunicato al Comune entro quindici giorni dalla stipulazione del contratto e comporta il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

2. Il reintestatario dell'autorizzazione acquisisce anche i titoli di priorità maturati in termini di presenze che non possono essere cumulate a quelle già possedute.

3. Le assenze dal posteggio effettuate dal cedente, ingiustificate e rilevanti agli effetti della decadenza della concessione, i cui presupposti non sono ancora stati perfezionati, non si trasferiscono al subentrante.

4. Il regolare pagamento della COSAP e della TARSU da parte del titolare della concessione, nonché

l'assenza di altri debiti nei confronti del Comune costituiscono presupposto necessario ai fini delle volture delle concessioni.

### **Art. 28 La spunta ovvero assegnazione dei posteggi occasionalmente non occupati**

secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- il più elevato numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera.

6. Tale graduatoria, distinta per settori merceologici, (alimentari non alimentari ed agricoltori) è compilata dal competente ufficio comunale, aggiornata mensilmente, non è soggetta a scadenza temporale ed è sempre consultabile presso lo stesso Ufficio.

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 17, comma 1., non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari - di spunta - presenti in quella giornata.

3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, previa sottoscrizione della presenza presso il competente ufficio comunale, entro le ore 8.00 per il mercato del mercoledì.

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche,

7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera i commercianti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato con la medesima autorizzazione amministrativa.

9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione, le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.

10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione, fino ad un massimo di 3 autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione.

L'assegnazione di posti occasionalmente liberi ad operatori già concessionari di posteggio nel medesimo mercato, viene effettuata solo ad esaurimento della graduatoria degli spuntisti non concessionari di posteggio.

12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione.

13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.

14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

15. E' possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratti l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.

16. Per il settore degli agricoltori l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati verrà effettuata assegnando gli spazi ancora disponibili ogni giorno di utilizzo esclusivamente agli agricoltori, ed a parità di tutte le altre condizioni sulla base del criterio del minor numero di presenze sul mercato.

17. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispose apposite graduatorie (generi non alimentari, generi alimentari e produttori), con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

18. Avverso la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione, al competente Ufficio Comunale che in merito si deve pronunciare nel termine massimo di 7 giorni dal ricevimento.

19. Non sono ammessi a partecipare alla spunta e non possono ottenere un posteggio occasionalmente libero coloro che risultano morosi verso il Comune. A tal fine il Servizio competente comunica mensilmente agli Uffici preposti alla sorveglianza delle aree mercatali l'elenco degli spuntisti non in regola coi pagamenti.

Saranno riammessi solamente allorquando avranno regolarizzato la loro posizione nei confronti del Comune.

20. La mancata presenza di uno spuntista per un anno consecutivo dal mercato, calcolato dall'ultima presenza, comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

### **Art. 29 Modalità di riassegnazione dei posteggi**

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

2. Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di migliona, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi.

3. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

## *Capo VIII*

### *Obblighi dei venditori*

#### **Art. 30 Uso del posteggio**

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale nei limiti delle metrature risultanti dalle relative autorizzazioni e concessioni di posteggio; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, la V.a.r.a. nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza
3. Le specializzazioni merceologiche sono tassative, non è, pertanto, consentito cambiare il settore merceologico stabilito dal Comune per ciascun posteggio.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

#### **Art. 31 Pulizia**

1. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato.
2. Al termine delle operazioni di vendita, gli eventuali rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, a cura dell'assegnatario di posteggio, devono essere raccolti in maniera differenziata, dividendo la carta dalla plastica (sistemata in sacchi di polietilene) e conferendo l'organico negli appositi contenitori. In caso di violazione delle presenti disposizioni saranno applicate le sanzioni pecuniarie da € 50,00 a € 100,00. Pagamento ridotto nella misura di € 30,00 entro 60 giorni.

#### **Art. 32 Attrezzature di vendita**

1. Nell'ambito dei posteggi è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti purché ciò non precluda la visuale dei banchi limitrofi.
2. E' consentito l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nei posteggi riservati al settore alimentare, mediante l'uso di veicoli in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
3. Le tende di protezione dei banchi e quanto altro avente tale finalità, potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato, non oltre 50 cm lateralmente e 200 cm sul fronte vendita, e comunque non dovranno limitare la visuale dei banchi limitrofi.
4. L'altezza delle tende di protezione non potrà essere inferiore a m. 2,20 dal suolo, per poter consentire un passaggio agevole.

#### **Art.33 Collocamento delle derrate**

1. Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a m. 0,50.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare m. 1.50 dal suolo.

#### **Art. 34 Pesatura e prezzi**

1. Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, , devono essere conformi alle prescrizioni di legge ed essere disposti in modo che l'acquirente possa controllare la pesatura.
2. Sono tenuti costantemente regolati e puliti



3. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

4. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata

#### **Art. 35 Varie**

1. L'operatore commerciale non può in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico nella quantità e qualità richiesta dall'acquirente.

2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

4. Gli operatori che pongono in vendita compact disk e simili possono utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso

#### **Art. 36 Divieti di vendita**

1. È vietato:

- il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte e col sistema del battitore.

- porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.

5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalle linee guida emanate dalla Regione Piemonte.

6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 327/80.

7. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1°, del regolamento per l'esecuzione del T.U. L.P.S., nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi, fuochi d'artificio e botti di Capodanno.

#### **Art. 37 Vendita di animali destinati all'alimentazione**

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente e sviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

#### **Art. 38 Atti dannosi agli impianti del mercato**

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacenti; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

#### **Art. 39 Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas**

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzo di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole a gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

**Art. 40 Furti, danneggiamenti e incendi**

1. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali furti, danneggiamenti e incendi che si potrebbero verificare nel mercato.

.

## *Capo IX*

### *Norme di salvaguardia e finali*

#### **Articolo 41 - Delegati o Commissione di Mercato.**

1. Gli operatori titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere, a maggioranza dei due terzi, una Commissione composta da un massimo di 4 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, con possibilità di due rappresentanti del settore merceologico prevalente, ed uno per gli agricoltori. La nomina dei supplenti è facoltativa.
2. In difetto di accordo, la Commissione viene nominata dalle Associazione di categoria più rappresentative a livello provinciale o, in assenza, regionale.
3. E' compito degli operatori comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
4. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio, gli uffici comunali e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
5. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
  - la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
  - in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area e per lo stesso settore merceologico di appartenenza — in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

#### **Art.42 Vigilanza**

1. Preposti alla vigilanza sul mercato sono la Polizia Municipale e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta alla Polizia Municipale:
  - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento del mercato nei giorni di svolgimento;
  - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
  - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
  - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc);
  - far osservare il presente Regolamento.

#### **Art. 43 Canone, tasse e tributi comunali**

1. Le concessioni aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento annuale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale della Polizia Municipale il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.
3. Il mancato pagamento della tasse o dei contributi comunali, dovuti per l'anno precedente, costituiscono causa di revoca della concessione di posteggio.
4. La tassa di occupazione di posteggio è dovuta indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario anche nei casi di assenze giustificate.

#### **Articolo 44 Sanzioni**

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98. Pagamento in misura ridotta di € 5.164,00 entro 60 giorni.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del D. Lgs 114/98. Pagamento in misura ridotta di € 1.032,00 entro 60 giorni.

3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze-ingiunzioni di pagamento.

#### **Art. 45 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.